

ad €/milioni 40,23. Al netto degli utilizzi dei fondi, l'apporto negativo della gestione Enti Locali e contributi sul risultato di esercizio si è ridotto da €/milioni 170,03 ad €/milioni 113,8 (-33,1%).

Il saldo della gestione finanziaria passa da €/milioni 35,75 a €/milioni 41,10 rilevando un incremento di €/milioni 5,35 (+15%) per i proventi finanziari realizzati a seguito di una più efficiente gestione delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di una migliore comparabilità dei dati, nella voce è stata riclassificata la componente finanziaria del canone relativo all'autostrada A24 - A25.

I componenti di reddito straordinari presentano un saldo negativo e passano da meno €/milioni 31,15 nel 2007 a meno €/milioni 34,28 nel 2008, riferendosi principalmente a riclassifiche di commesse patrimonializzate negli esercizi precedenti e ad altri oneri di esercizi precedenti.

Al netto delle imposte sul reddito (IRAP), il risultato dell'esercizio è positivo per €/milioni 3,53 e manifesta un netto miglioramento rispetto al negativo risultato dell'esercizio precedente (meno €/milioni 127,87).

ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO		
<i>importi in €/milioni</i>	2008	2007
FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE OPERATIVA		
Risultato del periodo	3,53	-127,87
Ammortamenti e svalutazioni	335,07	288,92
Variazione fondo TFR	-3,45	0,18
Variazione fondo rischi	38,92	68,32
Utilizzo fondi in gestione	-406,92	-352,83
Variazione attivo circolante	0,00	0,00
Variazione dei crediti v/Stato	15,30	0,00
Variazione dei crediti tributari	-350,50	-284,90
Variazione altre voci dell'attivo circolante operativo	-213,14	-273,96
Variazione debiti e altre voci del passivo corrente	77,49	34,25
TOTALE	-503,70	-647,90
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Incremento immobilizzazioni immateriali	-14,37	-17,00
Incremento immobilizzazioni materiali	-2.398,52	-2.264,95
Incremento immobilizzazioni finanziarie	-29,11	-7,52
Variazioni debiti verso fornitori, controllate e collegate	-91,14	165,60
TOTALE	-2.533,14	-2.123,87
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Aumento mutui ed altri debiti v/banche	-195,82	1.154,21
Variazione del Patrimonio Netto	0,00	426,59
Variazione dei fondi in gestione	2.685,00	1.967,24
Variazione Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06	0,71	2.478,11
Variazione dei crediti v/MEF, Stato e altri Enti per lavori	-553,33	1.922,00
Variazione dei crediti FCG	7,14	-1.799,77
TOTALE	1.943,70	6.148,37
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO		
	-1.093,14	3.376,61
Cassa e banca iniziali	3.577,24	200,64
CASSA E BANCA FINALI	2.484,11	3.577,24
Aumento o diminuzione della liquidità	-1.093,14	3.376,61

L'andamento della gestione finanziaria è illustrato in sintesi dal precedente prospetto di rendiconto finanziario di liquidità.

Le disponibilità liquide passano da €/milioni 3.577 ad €/milioni 2.484.

La diminuzione è spiegata principalmente dal flusso monetario delle attività di investimento, che assorbono liquidità per €/milioni 2.533, in relazione principalmente alla produzione di lavori effettuata nell'esercizio, pari a €/milioni 2.398.

L'assorbimento della liquidità legato alle attività di investimento ha superato, nell'esercizio, la generazione di liquidità delle attività di finanziamento, pari complessivamente a €/milioni 1.943 ed ascrivibile agli incassi dei finanziamenti per lavori contabilizzati nei fondi in gestione.

Tali incassi derivano dalla contabilizzazione di nuovi fondi in gestione (principalmente contributi in conto impianti) per €/milioni 2.685, al netto delle variazioni dei crediti verso lo Stato e verso altri per lavori.

La gestione operativa corrente assorbe infine liquidità per €/milioni 503, nonostante il suo sostanziale equilibrio economico. L'assorbimento di liquidità è ascrivibile principalmente alla formazione del credito IVA ed alle "anticipazioni di spese" sui pignoramenti effettuati, che sono inclusi nelle voci "variazione dei crediti tributari" e "variazione altri crediti". Tali voci non si riferiscono alla gestione operativa corrente relativa all'esercizio della rete, ma ai rapporti con i fornitori per lavori.

Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008

La Legge Finanziaria 2008 ha confermato, per l'anno 2008, lo stanziamento per contributi in conto impianti previsto nella precedente Legge Finanziaria 2007, destinando alla attivazione degli investimenti l'importo di 1.560 €/milioni (di cui 60 €/milioni da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'Anas nel Contratto di Programma 2003-2005). Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007), di tale importo, al 31 dicembre 2008, rimangono ancora non disponibili 450 €/milioni in quanto ancora subordinati all'ammontare delle risorse accertate sul Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR. Con D.P.C.M. dell'11 settembre, si è invece reso disponibile il 97,98% dello stanziamento della Legge Finanziaria 2007 (precedentemente disponibile nei limiti dell'80%).

Le erogazioni finanziarie a titolo di contributo in conto impianti sono avvenute nel corso del secondo semestre dell'esercizio, in relazione alle circostanze di seguito indicate.

Erogazioni a valere sul Contratto di Programma 2007 e 2008:

L'art. 8 del Contratto di Programma 2007 prevede che, a partire dal contributo in conto impianti dell'anno 2007, le richieste di erogazione a valere sul contributo di un determinato anno siano basate su previsioni di spesa semestrali per le sole opere incluse nel Contratto di Programma dello stesso anno. A tal fine si è reso necessario disaggregare le previsioni del fabbisogno di cassa per tipologia di fonte di copertura. Considerato che le gare d'appalto delle opere incluse nel Contratto di Programma 2007 sono state differite sia perché il Contratto è divenuto efficace dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta a dicembre 2007, sia perché la disponibilità fino all'80% dello stanziamento dell'anno 2007 è stata autorizzata solo con il menzionato Decreto Legge del 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge n. 122 del 29 novembre 2007, art. 3, comma 1, lettera a, (e solo a settembre 2008 tale disponibilità è stata

incrementata al 97,98% come da DPCM dell'11/9/08) Anas ha potuto concretizzare la richiesta di erogazioni a valere sullo stanziamento del 2007 solo quando le opere del Contratto di Programma 2007 hanno iniziato ad essere effettivamente avviate producendo fabbisogno per cassa (inizio 2008).

Per quanto attiene le opere comprese nel Contratto di Programma 2008, nel secondo semestre dell'anno è stato possibile richiedere il versamento della sola quota relativa all'ammortamento delle rate mutui di cui al Contratto di Programma 2003/05 (€/milioni 60) in quanto le opere incluse in tale Contratto sono state avviate solo a valle del perfezionamento del Contratto stesso avvenuto a maggio con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione.

Si sintetizzano qui di seguito le erogazioni ricevute da Anas, nel secondo semestre del 2008:

- Contributo in conto impianti anno 2007: €/milioni 343,98 di cui €/milioni 60 per ammortamento rate mutui di cui al Contratto di Programma 2003/05
- Contributo in conto impianti anno 2008: €/milioni 60 per ammortamento rate mutui di cui al Contratto di Programma 2003/05.

Erogazioni a valere sul credito relativo ai residui fino al 2002

Ai sensi dell'art. 3 commi 36-38 della Legge Finanziaria 2008, è stata stabilita la modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale da 7 a 3 anni, e pertanto i crediti vantati da Anas nei confronti dell'azionista, Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativi ai residui passivi fino all'anno 2002 e pari al 31 dicembre 2007 a €/milioni 3.237, non possono essere erogati per cassa se prima non si pone in atto quanto necessario alla reiscrizione degli stessi nel bilancio dello Stato. Anas ha pertanto quantificato il fabbisogno finanziario a valere sui residui passivi del 2002 per l'intero anno 2008, in €/milioni 1.500, al fine di dare corso alla loro reiscrizione nel bilancio dello Stato e quindi alla erogazione per cassa. In attesa del versamento per cassa di questa somma, avvenuto a dicembre, Anas, ai sensi dell'art. 63, comma 5, (Titolo III – Stabilizzazione della Finanza Pubblica - Capo I Bilancio dello Stato) del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 era stata autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria 20060, per far fronte alla realizzazione di interventi a valere sui residui passivi degli anni 2002.

Si fa presente, inoltre, che Anas, per il finanziamento delle opere si è avvalsa nel corso dell'anno di erogazioni di cassa da parte delle banche a valere sui contratti di mutuo in essere per l'importo complessivo di €/milioni 284.

Per quanto attiene l'importo relativo ai Corrispettivi di Servizio per l'anno 2008 il Decreto 28 dicembre 2007 n. 168159 (Ripartizione per l'anno finanziario 2008 delle unità previsionali di base in capitoli) ha stabilito in €/milioni 396,570 (IVA inclusa) l'importo da corrispondere ad Anas. Di tale importo, tuttavia, come da comunicazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, risultavano inizialmente accantonate le seguenti somme:

- 51,445 €/milioni in applicazione dell'art. 1, comma 507 della Legge Finanziaria 2007
- 26,183 €/milioni in applicazione dell'art. 1, comma 762 della Legge Finanziaria 2007.

Nel corso del secondo semestre 2008 con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41484 del 15 settembre, le prime sono state definitivamente rese indisponibili; soltanto le seconde risultano ancora accantonate.

Per quanto attiene le erogazioni per cassa a titolo di Corrispettivo di Servizio nel corso dell'anno Anas ha ricevuto le seguenti somme:

- 14,1 €/milioni saldo Corrispettivi di Servizio anno 2006
- 267,9 €/milioni saldo disponibile del Corrispettivo di Servizio anno 2007
- 66,9 €/milioni quota disponibile del Corrispettivo di Servizio 2008

In riferimento alle somme accantonate dei Corrispettivi di Servizio anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 762 della Legge Finanziaria 2007, con il menzionato D.P.C.M. dell'11 settembre è stato reso disponibile un ulteriore 17,98% dell'importo fino a tale momento disponibile all'80%. È stato, pertanto, possibile fatturare l'importo risultante dallo svincolo pari a €/milioni 14,7 (Iva inclusa).

Relazioni con le banche – avviamento di rapporti con più banche, utilizzo delle linee di credito e impieghi a breve termine

Con gara ad evidenza pubblica conclusa a fine anno 2007, Anas ha selezionato più banche per effettuare tutti i pagamenti, per introitare parte dei suoi incassi e per l'espletamento degli altri servizi relativi al rapporto di conto corrente. A seguito della trasformazione in Società per Azioni, che ha affrancato l'Anas dal regime di tesoreria unica, e dell'implementazione del sistema contabile SAP nel corso dell'anno 2007, è stato, infatti, possibile avviare rapporti con più banche. L'adozione di una procedura di gara ad evidenza pubblica, promuovendo la competizione fra i gruppi bancari più qualificati, ha consentito ad Anas di ottenere un sensibile miglioramento nelle condizioni economiche e nella qualità del servizio. Ciò assicura un ulteriore progresso in termini di efficientamento dell'azienda.

In riferimento agli utilizzi di linee di credito a breve con Istituti Bancari (linee di credito senza alcuna forma di garanzia né di Anas né dell'azionista), si fa presente che Anas nel corso dell'anno ha fatto ricorso all'indebitamento a breve in misura estremamente limitata e saltuaria. Gli interessi passivi maturati in corso d'anno sono infatti pari a ca €/milioni 6, mentre gli interessi attivi nello stesso periodo, grazie ad un'ulteriore ottimizzazione dell'attività di tesoreria sono pari a ca €/milioni 26.

Altre fonti finanziarie oltre gli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria

In riferimento all'attivazione delle altre fonti finanziarie a copertura degli investimenti, oltre gli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria e di Bilancio, e i contratti di mutuo precedentemente stipulati, si fa presente che, nel corso dell'anno, sono stati emessi i Decreti Interministeriali MIT / MEF ai sensi della Circolare MEF / RGS n. 15/07 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi per i seguenti interventi:

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Importi in €/milioni

Intervento finanziato	Fonte Normativa	Volume attivabile	importo annuale del limite	decorrenza
Accessibilità Valtellina – Lavori di costruzione Lotto 1 – SS 38, Variante di Morbegno, allo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo di Tartano (compreso) – 1° stralcio funzionale	Legge 166/02 e Legge 266/05, comma 78 punto g) e CIPE 75/06	138,141	12,350	2008-2022
Sistema accessibilità Valcamonica SS 42 del Tonale e della Mendola	Legge 166/02 - Legge 266/05, art. 1 comma 78 punto f) - Del. CIPE 75/06	8,767	0,7834	2008-2021
Viabilità accessoria della Pedemontana di Formia	Legge 166/02 e Legge 266/05, comma 78 punto l) e CIPE 98/06	18,456	1,650	2008-2022
A12 – Pontina – Appia: adeguamento SS 7 Terracina – Formia Variante alla SS 7 nel tratto in comune di Formia (Pedemontana di Formia)	Legge 296/06, art. 1 comma 981	55,000	5000	2008-2021
Totale		220,364		

È stata inoltre richiesta l'emissione dei Decreti Interministeriali MIT / MEF ai sensi della Circolare MEF / RGS n. 15/07 di autorizzazione all'utilizzo dei fondi per i seguenti interventi:

Importi in €/milioni

Intervento finanziato	Fonte Normativa	Volume attivabile	importo annuale del limite	decorrenza
Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona – interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbo ed Albisola Superiore	Legge 166/02, art. 1 comma 977 Legge 296/06 e Del. CIPE 77/07	239,414	5,908	2007-2021
			13,584	2008-2022
			3,220	2009-2023
Itinerario S.S. 78 S.G.C. Grosseto-Fano, tronco Grosseto-Siena, lotti 5-6-7-8: adeguamento a 4 corsie della S.S. 223 di Paganico dai km 30+040 al km 41+600	Legge 166/02, art. 1 comma 977 Legge 296/06 e Del. CIPE 78-123/07	271,123	5,599	2007-2021
			19,723	2008-2021
			1,168	2009-2022
Opere completamento Passante di Mestre – Passante Verde	Legge 296/06, art. 1 commi 977 e 1045 e Atto Aggiuntivo del 17/12/07 all'Intesa Generale Quadro del 24/10/03 tra Governo e Reg. Veneto	100,000	5,000	2007-2021
			4,247	2008-2022
Totale		610,537		

Si fa, in ultimo, presente che, con Decreto Interministeriale n. 2428 del 5 marzo 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2008, è stato autorizzato l'utilizzo annuale del contributo pari a €/milioni 4,702 annui a partire dall'anno 2008, in relazione all'opera "Potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati" ed "Interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano".

INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO

La particolare missione di Anas rende scarsamente significativi molti dei tradizionali indicatori economico-finanziari tratti dal bilancio.

Sono pertanto di seguito presentati alcuni indicatori che si ritengono più significativi.

Indicatori economico finanziari	2008	2007
R.O.E. (Return On Equity)	0,08%	-2,96%
EBITDA/Totale ricavi	29,4%	24,8%
Reddito Operativo/Totale ricavi	16,2%	6,6%
Beni gratuitamente devolvibili/ Totale finanziamenti per lavori*	44,19%	39,22%
*Fondi in gestione + versamenti in conto capitale		
Flusso monetario attività di finanziamento/ Flusso monetario attività di investimento	0,77	2,89

€/milioni	2008	2007
Debiti v/banche	1.697,92	1.893,73
Attività finanziarie non immobilizzate	-110,00	-110,00
Disponibilità liquide	-2.484,11	-3.577,24
Posizione finanziaria netta	-896,19	-1.793,51

Il ROE esprime la remunerazione del capitale di rischio ed è pari al rapporto tra risultato dell'esercizio e patrimonio netto.

Nel 2008 tale indicatore è, per la prima volta dalla trasformazione di Anas in SpA, positivo ancorché pari allo 0,08%, contro il 2,96% negativo dell'esercizio precedente. Il risultato del 2008 si può considerare coerente con la missione istituzionale di Anas, anche in considerazione della sua qualificazione come organismo di diritto pubblico.

Si deve tuttavia segnalare che il graduale passaggio in ammortamento delle opere finanziate con apporti in conto aumento del capitale sociale potrà determinare in futuro un ROE sistematicamente negativo, poiché agli ammortamenti delle opere non si contrapporrà né l'utilizzo dei relativi fondi in gestione, né, in base all'attuale modello di funzionamento, altre fonti di ricavo derivanti dalle infrastrutture, quale ad esempio il pedaggio.

Il rapporto EBITDA/Totale ricavi esprime la marginalità delle attività operative correnti riferite all'esercizio della rete, prima della sottrazione degli ammortamenti (principalmente per lavori), dei relativi utilizzi dei fondi in gestione e degli accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto è migliorato dal 24,8% dell'esercizio 2007 al 29,4% dell'esercizio 2008, principalmente in ragione dell'incremento dei ricavi e delle politiche di controllo ed efficientamento sui costi di esercizio.

Il rapporto Reddito Operativo/Totale ricavi esprime la marginalità complessiva delle attività operative di Anas, al netto di ammortamenti, utilizzi dei fondi in gestione e accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto è migliorato dal 6,6% dell'esercizio 2007 al 16,2% dell'esercizio 2008. Oltre a quanto già detto in merito al rapporto EBITDA/Ricavi, il miglioramento è dovuto dalle minori esigenze di accantonamento per rischi ed oneri relativi al contenzioso (escluso Enti Locali e Concessionarie).

Il rapporto Beni gratuitamente devolvibili/Totale finanziamenti per lavori rappresenta l'incidenza percentuale della produzione di lavori complessivamente effettuata fino alla data del bilancio rispetto al totale delle fonti di finanziamento attribuite ad Anas per l'effettuazione di lavori.

Il rapporto è salito dal 39,22% al 44,19%, testimoniando un avanzamento della produzione dell'esercizio superiore alle nuove attribuzioni di fondi.

Il rapporto Flusso monetario attività di finanziamento/Flusso monetario attività di investimento esprime invece l'entità dei flussi finanziari ricevuti da Anas nell'esercizio per l'effettuazione di investimenti rispetto ai flussi finanziari assorbiti dagli investimenti stessi.

Nel 2008 tale rapporto è stato pari allo 0,77, a sottolineare il fatto che gli investimenti dell'esercizio sono stati solo parzialmente (per il 77%) coperti da fonti finanziarie incassate nell'esercizio. Ne è conseguito un assorbimento di risorse finanziarie, come dimostrato dalla diminuzione della posizione finanziaria netta, ascrivibile in particolare alla riduzione delle Disponibilità liquide. Alla data di chiusura dell'esercizio precedente, al contrario, i flussi di finanziamento avevano largamente superato i flussi di investimento (rapporto pari a 2,89), generando una consistente liquidità temporanea, da destinare all'effettuazione di lavori negli esercizi successivi.

Non si ritengono significativi indicatori di natura non finanziaria, ad eccezione di quelli relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori, che saranno illustrati nell'apposita sezione della presente Relazione sulla Gestione.

SCENARI NORMATIVI E DEL MERCATO

La Legge Finanziaria 2008

La Legge 244/07 (legge finanziaria del 2008) contiene diverse disposizioni di interesse – diretto o indiretto – per il gruppo Anas.

Con riguardo alle società miste Anas/Regioni si segnalano:

- il **comma 289 dell'art. 2**, che regola in via generale l'istituto della società mista – già previsto con riferimento ad Anas da specifiche disposizioni della legge finanziaria per il 2007 - disponendo che le funzioni ed i poteri del soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti ad Anas possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture dall'Anas stessa ad un "soggetto" (*recte*: "organismo") di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato da essa e dalle regioni interessate o da altro soggetto da esse interamente partecipato;
- il successivo **comma 290**, che disciplina la costituzione di una specifica società mista tra Anas e la Regione Veneto per lo svolgimento delle attività di sola gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In materia di rifinanziamento di opere strategiche si segnalano:

- il **comma 257** che prevede contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di realizzazione di opere strategiche (Legge Obiettivo);
- il **comma 262** che dispone la possibilità di utilizzo delle quote dei limiti di impegno non impegnate al 31.12.07.

La Legge Finanziaria 2009

Nell'ambito della L. 203/08 si segnalano gli stanziamenti relativi alle attività istituzionali di Anas.

L'**art. 4, comma 5** e l'allegata **Tabella F** (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) dispongono lo stanziamento in favore di Anas a titolo di contributo in c/impianti per l'anno 2009 di €/milioni 1.205, di cui €/milioni 60 per il pagamento della rata annuale dei mutui stipulati da Anas per effetto del contratto di programma 2003 – 2005. Le risorse destinate a investimenti, pari a €/milioni 1.145, non risultano interamente disponibili in quanto una parte resta subordinata all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui all'art. 1, commi 758 e 759 della Finanziaria 2007 (Fondo per l'erogazione del TFR).

Inoltre, lo stanziamento previsto in favore di Anas quale corrispettivo dei servizi di gestione della rete autostradale e stradale in concessione per l'anno 2009 è pari a €/milioni 269,8 (iva inclusa), cui deve essere aggiunto l'importo delle entrate acquisite dalla Società ai sensi dell'art. 1, comma 1021, della Finanziaria 2007. Una parte del corrispettivo non è tuttavia disponibile e resta subordinata all'accertamento dell'effettiva disponibilità dei fondi di cui al già richiamato art. 1, commi 758 e 759 della Finanziaria 2007.

Risorse del contratto di programma 2007 rese disponibili

Il DPCM n. 3311 del 11.09.2008, in esito all'accertamento dell'importo dei contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo per il TFR gestito dall'INPS per i dipendenti privati, al netto delle spese e del rimborso dei contributi, nonché degli esoneri contributivi, ha disposto l'utilizzo proporzionale delle quote accantonate - pari al 20% dell'importo - per ciascun intervento e iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008, nel limite del 17,98% delle stesse. Il restante 2,02% risulta pertanto essere stato defanziato.

Conseguentemente, nel medesimo limite del 17,98% un'ulteriore quota delle risorse attribuite ad Anas con il contratto di programma 2007, già utilizzabili nella misura dell'80% ai sensi del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007, è stata resa disponibile per la Società.

L'evoluzione della normativa sulle Concessioni autostradali

Con specifico riguardo alla disciplina delle concessioni autostradali, si segnala l'emanazione della Legge 6 giugno 2008 n. 101 (di conversione, con modificazioni del D.L. 8 aprile 2008, n. 59), il cui art. 8 duodecies ha approvato gli schemi di convenzione unica già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali non si era ancora concluso l'iter approvativo alla data del 7 aprile 2008.

Ad oggi risultano efficaci n. 11 convenzioni: di esse una (Soc. Asti-Cuneo) è stata approvata con Decreto Interministeriale all'esito della procedura ordinaria e dieci (Società Brescia Verona Vicenza Padova p.A., SATAP A4 p.A. e SATAP A21 p.A., Autostrade per l'Italia p.A., Autovie Venete p.A., Ativa p.A., Milano Serravalle-Milano Tangenziali p.A., Centro Padane p.A., CISA p.A. Venezia-Padova p.A.) sono state approvate dalla citata Legge 101/2008. Le convenzioni uniche ancora da stipulare sono undici (per i dettagli si rimanda all'apposito capitolo dedicato all'Ispettorato di Vigilanza e Concessioni Autostradali).

Il D.L.185/2008 (c.d. decreto anti-crisi), convertito nella L. 2/2009 ha apportato alcune modificazioni alla L. 101/2008, consentendo formule semplificate di adeguamento delle tariffe basate su di una percentuale fissa dell'inflazione reale e sospendendo gli adeguamenti tariffari fino al 30 aprile 2009.

L'evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici

D.Lgs 09.01.2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Nel decreto si prevede che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;

Dlgs 16 gennaio 2008 n° 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006 n°152, recante norme in materia ambientale.

Il Dlgs 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, contiene modifiche al Codice ambiente (Dlgs 152/2006) soprattutto in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS); tra le principali novità si segnala:

- l'introduzione di disposizioni mirate alla semplificazione dei procedimenti e al coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale;
- l'eliminazione del "silenzio-rigetto", per effetto della quale l'amministrazione competente deve necessariamente concludere il procedimento di VIA o VAS con provvedimento espresso e motivato;
- la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS;
- l'avvio della procedura di VIA sulla base del progetto definitivo anziché di quello preliminare;
- una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che ricomprende le alterazioni quali-quantitative sull'ambiente non solo negative ma anche positive, che siano conseguenza dell'attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione dismissione compresi eventuali malfunzionamenti.

D.L. 03.06.2008 n°97

Il D.L. 97/08 provvede all'art. 3 comma 8 a rimuovere il D.M. 25 febbraio 2008 nonché le disposizioni di rango primario della legge Bersani che ne costituivano fondamento, in materia di adempimenti relativi all'accertamento della regolare effettuazione e versamento delle ritenute fiscali e previdenziali inerenti i lavoratori impiegati in contratti di subappalto pubblici e privati (modelli F24 per le ritenute fiscali e Durc per quelle previdenziali). La semplificazione, se da un lato riduce il carico burocratico che le disposizioni della legge Bersani introducevano in materia e velocizza anche i tempi di pagamento, dall'altro elimina una modalità certa per l'impresa appaltatrice di esonerarsi dalla (tutt'oggi permanente) responsabilità solidale nei confronti delle subappaltatrici, lasciando dunque in piedi il problema sostanziale delle eventuali irregolarità fiscali e previdenziali commesse da queste ultime.

D.L. 30 giugno 2008 n. 113

Il decreto legge contiene la proroga della sospensione del divieto di ricorrere all'arbitrato. La legge n. 244/2007 all'art. 3, commi 19-22, ha stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi clausole compromissorie che demandino le future controversie a collegi arbitrali.

La violazione di tale divieto è sanzionata, sul piano civilistico, con la nullità della clausola compromissoria e, sul piano personale, con la responsabilità - sia disciplinare sia per danni erariali - del responsabile del procedimento. Successivamente, con l'art. 15 del D.L. n. 248/2007, poi convertito dalla legge n. 31/2008, l'entrata in vigore delle norme in tema di arbitrato introdotte

con la legge finanziaria è stata rinviata al 1° luglio 2008 per consentire l'attivazione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari in materia di contratti pubblici. Pertanto in prossimità della scadenza della proroga introdotta dal citato art. 15, e in mancanza dell'attivazione concreta delle sezioni specializzate, si è reso opportuno prorogare ulteriormente la sospensione delle norme fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che attueranno la devoluzione di competenze in materia di contratti pubblici alle apposite sezioni specializzate. Sino a tale momento, sarà possibile per le pubbliche amministrazioni inserire nei contratti la previsione di clausole compromissorie.

Al riguardo va, peraltro, tenuto presente che per Anas il divieto di inserire la clausola compromissoria nei contratti di appalto e di affidamento dalla stessa stipulati è previsto anche nel contratto di programma.

Terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici

Il 17 ottobre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008), che rappresenta il terzo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici.

Tale ulteriore decreto origina dalla necessità di tener conto delle osservazioni mosse dalla Commissione Europea all'Italia in ordine alla trasposizione delle Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici nel Codice dei Contratti. Con il terzo decreto correttivo si è, dunque, completata la codificazione della materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e si apre la strada al regolamento di attuazione che ha ripreso, dopo un anno di fermo, il proprio iter approvativo.

Il decreto si compone di soli tre articoli, dedicati rispettivamente alle disposizioni di adeguamento comunitario (art. 1), alle disposizioni di coordinamento (art. 2) e alla norma finanziaria (art. 3) che contiene la consueta clausola di invarianza della spesa.

Tra le novità più significative introdotte dal decreto in oggetto si segnalano:

- l'introduzione della possibilità di dare in subappalto le opere c.d. superspecializzate (art. 37, comma 11);
- le novità in ordine ai requisiti generali per la partecipazione alle gare, con l'esclusione dalla procedura in caso di false dichiarazioni del subappaltatore ovvero a seguito di revoca o sospensione dell'attestazione SOA (art. 38);
- l'introduzione di modifiche al sistema di qualificazione (art. 40);
- la nuova disciplina delle garanzie per i fornitori di beni e servizi (art. 41);
- la previsione del controllo sul possesso dei requisiti nell'ipotesi di ricorso alla c.d. forcella, ovvero alla facoltà di limitare il numero di candidati da invitare alla gara (art. 48);
- le modifiche all'istituto dell'avvalimento (art. 49, commi 6 e 7, e 50, comma 4);
- la modifica della disciplina sugli appalti a corpo e a misura (art. 56);
- le novità in materia di dialogo competitivo (art. 58, commi 13 e 15, e 70, comma 12);

- l'abolizione della possibilità per la commissione aggiudicatrice di specificare i criteri motivazionali (art. 83, comma 4), nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- le modifiche alla disciplina delle aste elettroniche (art. 85);
- le novità introdotte al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, in un'ottica di snellimento della procedura (art. 88, comma 7);
- le modifiche apportate alla disciplina degli incarichi di progettazione (art. 90, comma 1 e 92, commi 2,3, e 4) e di collaudo (art. 120);
- le nuove disposizioni in materia di DURC (art. 118, commi 6 e 6bis);
- la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale soltanto al di sotto di una soglia pari ad un milione di euro per i lavori ed a centomila euro per servizi e forniture (art. 122, comma 9 e 124, comma 8);
- il nuovo sistema di pagamento anticipato di alcuni materiali da costruzione, specificatamente individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara (art. 133, comma 1 bis);
- la nuova disciplina dell'interpello in ipotesi di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore (art. 140);
- la completa riformulazione dell'istituto della finanza di progetto nell'ottica di una semplificazione della disciplina (art. 153);
- le norme volte a superare alcuni dubbi esegetici della disciplina del leasing in costruendo (art. 160 bis);
- le modifiche alla disciplina in materia di general contractor e performance bond in relazione alle infrastrutture strategiche (art. 176, comma 6; art. 188; art. 191 - art. 129, comma 3);
- la soluzione dei dubbi in merito all'applicabilità della disciplina dell'appalto integrato (art. 253).

In particolare, per quel che riguarda la finanza di progetto il nuovo disposto normativo riscrive completamente la procedura di affidamento delle concessioni, prevedendo diverse procedure a seconda del soggetto che avvia il procedimento. Con le nuove modifiche si introduce infatti una forte semplificazione delle procedure di project financing che comporterà risparmi di tempo e di costi, reintroducendo il diritto di prelazione per il promotore, che favorirà la presentazione di ulteriori proposte.

Alla luce della nuova normativa, assume particolare importanza lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione concedente - strumento indispensabile per valutare le condizioni di massima per la realizzazione e la gestione, con il sistema del project financing, di un intervento inserito nella programmazione - che viene posto a base di gara per promuovere la presentazione di proposte da parte di operatori privati al fine di individuare il promotore con il quale sottoscrivere il relativo contratto di concessione successivamente all'approvazione del progetto preliminare.

Sicurezza sul lavoro

Il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 – denominato Testo unico sulla sicurezza – ha innovato la materia della tutela dei lavoratori e modificato il campo di attenzione sul quale viene misurata la conformità dell'attività aziendale rispetto alle norme, passando dalla verifica dei comportamenti alla verifica dell'organizzazione.

Di conseguenza nel processo di accertamento connesso alle visite ispettive sarà determinante la dimostrabilità dell'esistenza di norme e procedure emanate dal datore di lavoro e gestite attraverso una struttura organizzativa dedicata e in grado di controllare e monitorare le problematiche della sicurezza. Più in particolare si stabilisce, tra i nuovi adempimenti prioritari, la necessità di adottare un "Modello Organizzativo e Gestionale", per la prevenzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, connotato da un sistema integrato di procedure e disposizioni, di verifiche e controlli, di sanzioni disciplinari per i casi di inadempimento e di registrazione di tutte queste attività.

Anas, in questo senso, ha avviato nel 2008 una complessa attività di analisi, sia in sede centrale che periferica, al fine di addivenire alla modifica del "manuale di gestione della sicurezza", delle procedure di sicurezza aziendali non più coerenti con la normativa in vigore ed all'elaborazione del Modello Organizzativo e Gestionale e delle relative procedure che permetteranno di monitorare tutte le attività aziendali che impattano su tale tema. Entro il termine del 31/12/2008 si è provveduto alla elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di ciascuna sede periferica secondo un modello unico capace di dare uniformità formale a tutti gli Uffici Periferici, pur nel rispetto delle specificità di ognuno.

Ulteriore normativa rilevante

Nel corso del 2008 sono stati, inoltre, emanati diversi provvedimenti volti a fronteggiare la grave situazione di crisi economica internazionale. A tale riguardo si segnala, in primo luogo, il decreto legge n. 162/2008 (cd. Decreto Prezzi), convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Oltre a disciplinare le procedure di compensazione in caso di variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, la legge contiene altre previsioni che incidono direttamente sul Codice dei Contratti Pubblici ovvero sulla disciplina dei canoni di concessione autostradale. Di particolare interesse è, tra gli altri, l'art. 1, comma 10 quinquies, che allarga l'area della procedura negoziata ammettendo il ricorso alla trattativa privata anche per i lavori fino a 500 mila Euro, e ciò al dichiarato fine di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare nonché rendere più economiche le procedure di selezione del contraente.

In secondo luogo preme segnalare il Decreto Legge 29.11.2008 n. 185, conv. in Legge n. 2/2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (cd. Decreto Anticrisi).

Tale provvedimento contiene diverse disposizioni di interesse – diretto o indiretto – per Anas in materia:

- di tariffe autostradali (art. 3);

- di riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali (art. 18);
- di velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, anche tramite semplificazione del contenzioso (art. 20) e di finanziamento degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo (art. 21).

Infine, il 30 dicembre 2008 è stato emanato il Decreto Legge n. 207 (c.d. Decreto Milleproroghe) che contiene diverse disposizioni di interesse per Anas, tra le quali l'art. 29, comma 1- quinquies, che prevede che le società concessionarie autostradali devono provvedere, nel caso in cui non siano amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del Codice dei Contratti. Di conseguenza con il comma 1- sexies dell'articolo 29 viene previsto che in relazione alla concessione di lavori pubblici, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, come amministrazioni aggiudicatrici a tutti gli effetti.

Inoltre, con il comma 1- septies dell'articolo 29, è stata differita al 30 giugno 2010 la norma sul regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.